

COMUNE DI CAMPERTOGNO (VC)

PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO D'UTENZA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

VERBALE N. 1 DEL 24.02.2025

Il sottoscritto Alessandro dott. Giovanni revisore unico del comune di Campertogno giusta deliberazione C.C. n. 12 del 12.07.2024 – periodo 12.07.2024 -11.07.2027,

Premesso

- che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del d. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 213/2012), prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visti

- L'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che riconosce potestà regolamentare all'ente locale disponendo al comma 1: *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;
- il D.lgs n. 267/18.08.2000) il quale conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura [...] agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente."* e precisa, all'art. 42, Il comma, che *"rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ..."*;
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale.

Considerato

- che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale" e la Legge della Regione Piemonte 20.01.1997 n. 13, regolante la "Delimitazione degli ambiti territoriali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali" e che nell'ambito di tale disposizioni il Comune di Campertogno attualmente gestisce direttamente il servizio idrico integrato, stante quanto riconosciuto dagli art.147 comma 2-bis e 148 comma 5 D.Lgs.152/2006;
- che l'attuale regolamento appare obsoleto e non in linea con le norme regolatrici in materia per cui Ente ha predisposto l'allegato regolamento per la gestione del servizio;

Esperita

- l'istruttoria di competenza, tendente in particolare a verificare la corrispondenza della proposta al quadro normativo di riferimento;

Visto

- il parere tecnico del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento d'utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato, da adottarsi a partire dal 01.01.2025.

Torino, lì 24.02.2025

Il revisore dei conti

Dott. Giovanni Alessandro

